

Deliberazione 2 novembre 2009 - ARG/gas 164/09

Differimento del termine di cui al comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 197/08, disposizioni tariffarie transitorie relative al servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2009 e rettifica di errori materiali della "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012"

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 novembre 2009

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 25 giugno 2008, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99.
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del TUDG recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata

con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/gas 193/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/08);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 54/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, di approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane ;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2009, ARG/gas 109/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 109/09);
- la deliberazione 28 settembre 2009, ARG/com 133/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 133/09).

Considerato che:

- il comma 53.1, lettera b), della RTDG, prevede che il soggetto responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure del gas, con riferimento ai punti di riconsegna, sia l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti;
- il comma 2.1 della deliberazione ARG/gas 197/08 prevede che la data di assunzione della responsabilità da parte delle imprese distributrici per le funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure del gas con riferimento ai punti di riconsegna, di cui al comma 53.1, lettera b), della RTDG, sia differito all'1 luglio 2009;
- il comma 2.2 della deliberazione ARG/gas 197/08 prevede che, per il periodo transitorio, che si estende dall'1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009, a ciascuna impresa di vendita che svolga le funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure sia riconosciuta una quota parte del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi del servizio di misura spettante alle imprese distributrici, di cui al comma 32.1 della RTDG;
- il comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 197/08 prevede che il riconoscimento alle imprese di vendita dell'ammontare di cui al comma 2.2 da parte delle imprese distributrici venga effettuato entro il 30 settembre 2009;
- il comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 159/08 dispone che le imprese distributrici fino al 30 giugno 2009 applichino a titolo d'acconto le tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008;
- il comma 2.6 della deliberazione ARG/gas 159/08 prevede che successivamente al 30 giugno 2009 le imprese distributrici procedano ai conguagli tariffari, tenuto conto delle esigenze delle imprese di vendita, applicando retroattivamente dall'1 gennaio 2009 le tariffe obbligatorie che saranno pubblicate dall'Autorità entro il 30 giugno 2009;

- il comma 4.2 della deliberazione ARG/gas 79/09 prevede che ai consumi di competenza del primo semestre si applichino a titolo definitivo le opzioni tariffarie, secondo le disposizioni del comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 159/08;
- il comma 10.6 della deliberazione ARG/gas 79/09, con riferimento al servizio di distribuzione del gas naturale, dispone l'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2.6 della deliberazione ARG/gas 159/08, che prevedeva l'esecuzione di conguagli tariffari con riferimento alle tariffe applicate nel primo semestre 2009;
- in conseguenza dell'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2.6 della deliberazione ARG/gas 159/08, sopra richiamata, la compensazione degli squilibri derivante dall'applicazione a titolo d'acconto nel corso del primo semestre 2009 delle tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008, applicate dalle imprese ai sensi delle disposizioni del comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 159/08, è garantita dall'applicazione della componente UG1;
- per le singole imprese distributrici il riassorbimento degli squilibri di cui al precedente alinea è garantito dall'applicazione dei meccanismi di perequazione e che pertanto un pieno riallineamento anche sul piano finanziario non potrà che realizzarsi alle scadenze previste per la liquidazione degli importi di perequazione a saldo;
- le disposizioni della RTDG non comprendono un meccanismo di perequazione dei ricavi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure
- con la deliberazione ARG/gas 193/08 è stata rimandata a successivo provvedimento la revisione della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito ed è stato mantenuto, fino a quella data, il valore applicato per l'anno termico 2007-2008;
- con la deliberazione ARG/gas 64/09 è stato fissato il livello della componente rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito con decorrenza 1 luglio 2009;
- che a decorrere dall'1 luglio 2009 tale componente non comprende elementi a copertura dei costi sostenuti dalle imprese di vendita per lo svolgimento delle funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure.

Considerato che:

- il comma 50.1 della RTDG riporta la formula per la determinazione degli importi bimestrali d'acconto della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
- con il comma 10.2 della deliberazione ARG/gas 79/09 l'Autorità ha rimandato a successivo provvedimento, da assumersi entro il 31 dicembre 2009, la determinazione degli importi di perequazione d'acconto, di cui al comma 50.1 della RTDG;
- con la deliberazione ARG/gas 109/09, per le imprese distributrici, per le quali il processo di analisi dei dati trasmessi si è concluso positivamente e per le imprese distributrici in relazione alle quali si è proceduto alla determinazione d'ufficio della tariffa di riferimento, come riportate nell'elenco di cui alla

Tabella 1A della medesima deliberazione, l'Autorità ha approvato importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2009, di cui al comma 50.1 della RTDG;

- con la deliberazione ARG/gas 109/09 per le imprese distributrici non riportate nell'elenco di cui alla Tabella 1A della medesima deliberazione, l'Autorità ha approvato importi provvisori di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2009;
- gli importi di perequazione d'acconto di cui ai precedenti alinea sono stati determinati tenendo conto di una previsione dei ricavi effettivi determinati in funzione di una stima delle quantità distribuite per l'anno 2009 basata su dati consuntivi relativi all'anno 2008 trasmessi dalle imprese distributrici e su un'analisi degli andamenti delle quantità di gas allocato alle imprese distributrici nel primo trimestre, come risulta dai dati pubblicati sul sito *internet* di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) relativamente al bilancio mensile del gas trasportato;
- a seguito dei controlli effettuati dall'Autorità si sono riscontrati alcuni errori relativi ai dati trasmessi dalle imprese distributrici; inoltre i dati semestrali pubblicati da Snam Rete Gas hanno mostrato una sensibile flessione delle quantità di gas allocato alle imprese distributrici rispetto al dato dei primi tre mesi, precedentemente utilizzato per dimensionare gli importi di perequazione d'acconto;
- con la deliberazione ARG/com 133/09 l'Autorità ha ritenuto di prevedere che gli effetti sui ricavi delle imprese di distribuzione del gas naturale degli errori commessi dalle imprese, relativamente ai quantitativi di gas distribuito, e della flessione di gas consumato siano intercettati attraverso il meccanismo di perequazione di cui al titolo 7 della RTDG;
- con la medesima deliberazione ARG/com 133/09 l'Autorità ha modificato il livello della componente tariffaria UG_1 con l'obiettivo di recuperare nel IV trimestre 2009 gli squilibri conseguenti alla revisione delle stime di cui ai punti precedenti;
- la formula di cui al comma 50.1 della RTDG, per la determinazione degli importi di perequazione d'acconto, si riferisce a una situazione a regime che preveda l'applicazione in tutti i bimestri dell'anno di tali importi bimestrali d'acconto.

Considerato che:

- i vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di distribuzione, dei costi del servizio di misura e dei costi per la commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura, disciplinati al Capo 2 della RTDG, sono determinati in funzione del numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti in ciascun anno t da ciascuna impresa di distribuzione c ;
- il numero dei punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa distributtrice c , secondo quanto disposto dal col comma 28.1 della RTDG è calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente dall'applicazione della componente $t(\text{cot})$ in ciascun anno t , di cui è data separata evidenza contabile, e il valore unitario della componente $t(\text{cot})$ nel medesimo anno t ;
- nel corso del I semestre dell'anno 2009 la componente $t(\text{cot})$ non ha trovato applicazione e che di conseguenza non risulta applicabile, per le località non in

avviamento, limitatamente a tale porzione di anno la disposizione di cui al comma 28.2 della RTDG;

- il comma 5.1 della deliberazione ARG/gas 79/09, in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 157/07 quantifica la maggiorazione della componente tariffaria a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione posta a carico dei clienti domestici, da applicare nel periodo luglio-dicembre 2009;
- il comma 5.2 della medesima deliberazione ARG/gas 79/09 prevede che l'applicazione di tale maggiorazione sia facoltativa.

Considerato infine che:

- si è riscontrato un errore materiale nella tabella 5 della RTDG.

Ritenuto che sia opportuno:

- differire il termine di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 197/08 al 30 novembre 2010, allineandolo così alla scadenza già prevista dal comma 2.7 della deliberazione n. 197/08, in ordine all'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario delle imprese esercenti.

Ritenuto che sia opportuno:

- definire una regola transitoria, in deroga alle disposizioni di cui al comma 28.1 della RTDG, per la determinazione del numero di punti di prelievo serviti nel primo semestre dell'anno 2009 per le località non in avviamento;
- prevedere che i ricavi effettivi derivanti dall'applicazione delle opzioni tariffarie applicate nel corso del I semestre 2009, secondo le disposizioni di cui al comma 4.2 della deliberazione ARG/gas 79/09, siano assegnati primariamente alla copertura dei costi per la commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura e alla copertura dei costi relativi al servizio di misura, compresa la copertura dei costi connessi all'incremento del numero di letture di switch rispetto all'anno 2006, fissati unitariamente pari a 0,1 euro per punto di riconsegna per anno, secondo quanto previsto dal comma 49.1 della RTDG;
- la quota residua dei ricavi effettivi conseguiti dalle imprese distributrici nel corso del I semestre 2009 dall'applicazione delle opzioni tariffarie, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4.2 della deliberazione ARG/gas 79/09, sia assegnata alla copertura dei costi del servizio di distribuzione del gas naturale;
- rivedere il livello degli importi di perequazione d'acconto determinati con la deliberazione ARG/gas 109/09 per il V e per il VI bimestre dell'anno 2009, tenendo conto degli effetti prodotti dagli errori riscontrati sui dati trasmessi e dalla contrazione dei consumi, nonché del livello degli importi di perequazione d'acconto definiti per il IV bimestre del medesimo anno 2009.

Ritenuto inoltre che sia opportuno:

- provvedere a rettificare l'errore materiale riscontrato nella Tabella 5 della RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Differimento dei termini di cui al comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 197/08

- 1.1 Il termine di cui al comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 197/08 è differito al 30 novembre 2010.

Articolo 2

Disposizioni transitorie per l'anno 2009 in materia di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi

- 2.1 In deroga a quanto previsto dal comma 28.1 della RTDG, il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c nell'anno 2009, $NUA_{t,c}^{eff}$, per le località che non sono in periodo di avviamento nel medesimo anno, è determinato come somma di:
- a) numero ottenuto dal rapporto tra il ricavo rinveniente dall'applicazione delle quote fisse delle opzioni tariffarie applicate nel corso del primo semestre 2009 e il valore unitario di tali quote fisse;
 - b) numero ottenuto dal rapporto tra il ricavo rinveniente dall'applicazione della componente $t(cot)$, di competenza del secondo semestre dell'anno 2009, al netto della maggiorazione di cui al comma 5.1 della deliberazione ARG/gas 79/09, e il valore unitario della componente $t(cot)$ in vigore nell'anno 2009, al netto della maggiorazione di cui al comma 5.1 della deliberazione ARG/gas 79/09.
- 2.2 Nel caso il valore del ricavo rinveniente dall'applicazione delle quote fisse non sia rilevato contabilmente in modo separato rispetto alle altre partite, il numero di cui alla precedente lettera a) è pari alla metà del numero dei punti di prelievo medi attivi nel primo semestre, calcolato come media aritmetica del numero dei punti di prelievo attivi alla fine di ciascun mese del semestre medesimo.

Articolo 3

Disposizioni transitorie per l'anno 2009 in materia di perequazione

- 3.1 Ai fini della determinazione degli importi di perequazione per l'anno 2009, relativi al servizio di distribuzione, di cui al comma 48.1 della RTDG, il ricavo effettivo RE_c è pari alla somma:

- a) del ricavo conseguito nel corso del secondo semestre del medesimo anno 2009 dall'applicazione delle tariffe obbligatorie approvate con la deliberazione ARG/gas 79/09;
 - b) del ricavo conseguito dall'applicazione delle opzioni tariffarie nel corso del primo semestre 2009, secondo le disposizioni di cui al comma 4.2 della deliberazione ARG/gas 79/09, al netto delle quote destinate alla copertura dei costi relativi al servizio di misura e alla copertura dei costi per la commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura, determinate coerentemente con le indicazioni di cui ai successivi commi 3.2 e 3.3.
- 3.2 La quota parte del ricavo effettivo del primo semestre 2009 destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di misura di cui al precedente comma 3.1, lettera b), è determinato come prodotto della componente tariffaria $\tau_I(mis)$, come fissata con la deliberazione ARG/gas 79/09, per il numero di punti di riconsegna attivi nel primo semestre 2009, di cui al comma 2.1, lettera a), della presente deliberazione, calcolato distintamente per ciascun ambito tariffario.
- 3.3 La quota parte del ricavo effettivo del primo semestre 2009 destinato alla copertura dei costi per la commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura di cui al precedente comma 3.1, lettera b), è determinato come prodotto della componente $t(cot)$, fissata pari a 0,79 euro/punto di riconsegna per il numero di punti di riconsegna attivi nel primo semestre 2009, di cui al comma 2.1, lettera a), della presente deliberazione.
- 3.4 Ai fini della determinazione degli importi di perequazione per l'anno 2009, relativi al servizio di misura, di cui al comma 49.1 della RTDG, i ricavi effettivi $RE_c^{capex,mis}$ e RE_c^{switch} sono valutati con riferimento al numero di punti di riconsegna attivi di cui al comma 2.1 della presente deliberazione.

Articolo 4

Determinazione dell'ammontare di perequazione bimestrale d'acconto per il V e VI bimestre 2009

- 4.1 Per le imprese distributrici riportate nella Tabella 1a della deliberazione ARG/gas 109/09 sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per il V e VI bimestre 2009, come riportati nella Tabella 1.
- 4.2 Per le restanti imprese distributrici non riportate nella Tabella 1a sono approvati importi provvisori di perequazione bimestrale d'acconto per il V e VI bimestre 2009, come riportati nella Tabella 2.
- 4.3 Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2.3 della deliberazione ARG/gas 109/09.

Articolo 5

Rettifica di errori materiali

- 5.1 Nella Tabella 5 della RTDG il valore della componente $t(rac)_t^{opex}$, pari a 2,95 euro/punto di riconsegna, va sostituito con il valore di 2,85 euro/punto di riconsegna.

Articolo 6
Disposizioni finali

- 6.1 La tabella 5 della RTDG è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) con le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento.
- 6.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

2 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis